

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ANSEMI ETS"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Nazionale Sarti E Modellisti Italiani Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "ANSEMI ETS", con sede legale in Milano. Essa potrà istituire sedi secondarie e uffici operativi sul territorio nazionale e all'estero, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione è un ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 - Statuto

L'associazione ANSEMI ETS è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 3 - Finalità

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha scopo di lucro.

La sua attività consisterà nello svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017:

- a) Educazione, formazione e aggiornamento professionale (art. 5, comma 1, lett. d) nel campo della sartoria, della modellistica e della progettazione del capo;
- b) Promozione e diffusione della cultura sartoriale e della modellistica come patrimonio tecnico e culturale del Made in Italy (attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - art. 5, comma 1, lett. d);
- c) Tutela, studio e valorizzazione del patrimonio immateriale dei mestieri artigianali legati alla moda (art. 5, comma 1, lett. f);
- d) Organizzazione di attività culturali di interesse sociale quali seminari, workshop, convegni, talk,

Firme autografe
oscurate nella
versione pubblica

mostre, archivi e biblioteche digitali (art. 5, comma 1, lett. i);

e) Attività di ricerca, documentazione e divulgazione sui processi progettuali, produttivi e sostenibili della moda (ricerca scientifica di particolare interesse sociale - art. 5, comma 1, lett. h);

f) Iniziative di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, della riparabilità, dello zero waste e della trasmissione dei saperi artigianali (formazione extra-scolastica - art. 5, comma 1, lett. l).

Articolo 4 - Attività Diverse

L'Associazione può svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, le seguenti attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017:

a) Attività di valutazione, attestazione e certificazione delle competenze professionali degli associati, prive di valore abilitante;

b) Istituzione e gestione di un registro associativo privato di catalogazione e valorizzazione delle competenze;

c) Rilascio di attestazioni di qualificazione culturale e professionale basate su standard interni dell'associazione;

d) Servizi accessori di supporto alla crescita professionale degli associati, purché strumentali alle finalità culturali e formative dell'ente;

e) Attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Nel perseguimento dei propri scopi l'Associazione può tra l'altro: - concludere accordi con enti e istituzioni pubblici e privati, tra i quali partecipare a bandi pubblici e privati; - collaborare con associazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, e con enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi dell'Associazione; - co-progettare e co-programmare con enti pubblici (ai sensi art. 55 del D.Lgs. n. 117/17) per il perseguimento delle proprie finalità; - compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare protocolli d'intesa, contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

f) Vigilanza sul rispetto del Codice Etico.

In base al Regolamento Ministeriale n. 1075/2021 si intendono come secondarie le attività se risponde alternativamente ad uno dei seguenti requisiti:

- se i ricavi da esse provenienti non superino il 30% (trenta per cento) delle entrate complessive dell'ETS;
- se i ricavi da esse provenienti non superino il 66%

(sessantasei per cento) dei costi complessivi dell'ente dell'ETS.

TITOLO II - Associati

Articolo 5 - Ammissione e Categorie degli Associati

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, sviluppo e collaborazione, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione prevede le seguenti categorie di associati:

CATEGORIA A (associati con diritto di voto):

- Associati FONDATORI (associati costituenti o associati riconosciuti fondatori aderenti entro dodici mesi dalla costituzione);
- Associati ORDINARI (professionisti del settore, dipendenti o titolari di partita IVA a patto che il loro codice Ateco sia coerente alle attività dell'Associazione);
- Associati JUNIOR (maggioresnni under trenta).

CATEGORIA B:

- Associati onorari (personalità di riconosciuto prestigio);
- Associati sostenitori anche detti "amici di ansemi" (appassionati e/o hobbisti);
- Associati partner anche detti Partner istituzionali (membri istituzionali, aziende e scuole che partecipano alle attività ma non alla governance).

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Articolo 6 - Diritti e Doveri degli Aderenti

Gli aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche dell'Associazione.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo

Firme autografe
oscurate nella
versione pubblica

sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati per l'attività prestata, ai sensi di legge, nonché per l'attività di organizzazione, scientifica e di sostegno alle finalità associative.

Gli Associati hanno, dunque, diritto a:

- Partecipare alle attività associative;
- Essere informati sulle iniziative e decisioni dell'Associazione;
- Votare in Assemblea ed eleggere gli organi associativi.

Essi sono tenuti a:

- Osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno e il Codice Etico;
- Versare la quota associativa annuale.

Articolo 7 - Esclusione e Recesso

In qualsiasi momento l'associato può recedere dall'Associazione con comunicazione inviata al Presidente, il quale comunicherà al consiglio direttivo. Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente, verificherà che non vi siano omessi versamenti da parte dell'istante delle spese maturate nel frattempo. Nell'ipotesi in cui l'associato, che ha chiesto di recedere, sia in regola con i versamenti, il consiglio direttivo ratificherà la richiesta nei successivi dieci giorni, dandone comunicazione scritta all'istante. Nell'ipotesi in cui vi siano ancora obblighi contributivi da parte dell'associato, che ha comunicato l'intenzione di recesso, questo potrà essere ratificato dal consiglio direttivo solo nel momento in cui tale stato di insolvenza verrà meno.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero sia inadempiente nei versamenti delle spese relative al conseguimento ed il perseguimento dei fini dell'associazione, può essere escluso dall'associazione. Allo stesso modo, l'associato che non contribuirà fattivamente alle finalità dell'associazione potrà essere escluso dalla stessa.

L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo.

La qualità di associato aderente si perde per:

- Dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- Morosità nella quota associativa;
- Violazione grave dello Statuto o del Codice Etico, accertata dal Comitato Etico.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea degli Associati;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Vicepresidente;
5. Segretario;
6. Tesoriere;
7. Comitato Etico;
8. Comitato Tecnico Scientifico;
9. Commissioni di Lavoro.
10. Organo di controllo, quando previsto dalla legge, che potrà essere sia collegiale che monocratico.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e potrà essere costituito da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

11. Revisore legale, quando previsto dalla legge.
- Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive ed accettate a titolo di gratuità.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente del consiglio direttivo.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

Essa:

- Approva il bilancio annuale e il Codice Etico;
- Nomina e Revoca i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico, del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati, se non attribuita ad altro organo;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la

Firme autografe
oscurate nella
versione pubblica

fusione o la scissione dell'Associazione (art. 42 CTS);

- Definisce le linee strategiche dell'Associazione.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Hanno diritto di voto e di intervento tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Gli associati possono intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento degli associati.

Articolo 10 - Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo email o di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal libro degli associati o dal modulo di adesione.

Articolo 11 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili.

Esso:

- Attua le decisioni dell'Assemblea;
- Gestisce le attività operative;
- Sovrintende alla gestione economico-finanziaria;
- Determina annualmente le quote associative;
- Coordina le Commissioni di Lavoro.

I consiglieri devono essere Associati ed alla prima riunione di insediamento provvedono alla nomina del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Segretario del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente varrà doppio.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

I Consiglieri possono riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento dei membri.

Articolo 14 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende all'esecuzione delle delibere.

Articolo 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 16 - Il Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del Libro verbali delle

Firme autografe
oscurate nella
versione pubblica

assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli aderenti all'Associazione e di eventuali altri libri richiesti dalla legge.

Articolo 17 - Il Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei Libri contabili e predispone il bilancio, preventivo e consuntivo, accompagnandolo di relazione contabile.

Articolo 18 - Comitato Etico

Il Comitato Etico custodisce, redige e modifica il Codice Etico vigilando sul rispetto dello stesso e può proporre sanzioni disciplinari nei confronti degli aderenti all'associazione che abbiano violato il codice stesso.

Articolo 19 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico si occupa di formazione, certificazioni e standard qualitativi.

Articolo 20 - Commissioni di Lavoro

Le Commissioni di Lavoro operano su progetti specifici e riferiscono al Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Organo di Controllo

L'organo di controllo, quando previsto ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo potrà essere sia collegiale che monocratico, secondo quanto deliberato dall'Assemblea in base alle esigenze dell'Associazione.

Articolo 22 - Revisore legale

Salvo che la revisione legale dei conti venga esercitata dal medesimo Organo di Controllo, che in tal caso dovrà essere composto solo da revisori, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'articolo 31 CTS.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ex art. 10 CTS.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

Articolo 23 - Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti, se ed in quanto previsti con delibera annuale del consiglio direttivo;

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti da iniziative permanenti o occasionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge.

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24 - Divieto di Distribuzione degli Utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotti i debiti e le spese di liquidazione, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Proventi derivanti da Attività Marginali

I proventi derivanti da attività produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Articolo 27 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio

Firme autografe
oscurate nella
versione pubblica

annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Tesoriere e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio è redatto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi.

Articolo 28 - Dipendenti, Collaboratori e Volontari

L'associazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, ivi compresi gli associati.

L'associazione può inoltre avvalersi dell'attività di volontari che prestano la loro opera gratuitamente per spirito solidaristico nelle attività di promozione sociale e di interesse generale. Ai volontari può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, purché preventivamente autorizzate dall'organo direttivo e debitamente documentate.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato all'organizzazione. I rapporti con i volontari sono disciplinati dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 in materia di volontariato.

Articolo 29 - Risoluzione delle Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e gli associati, ovvero tra gli associati stessi, relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno risolte mediante tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

La mediazione si svolgerà presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, scelto di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, presso l'organismo più vicino alla sede dell'Associazione.

Qualora la mediazione non dovesse avere esito positivo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, le parti potranno concordare di sottoporre la controversia ad un arbitro unico, nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale e si svolgerà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano, con sede presso il domicilio dell'Associazione.

In alternativa all'arbitrato, le parti potranno convenire di sottoporre la controversia alla decisione di un esperto terzo neutrale, nominato di comune accordo, la cui decisione sarà vincolante per le parti.

Resta salva la competenza del giudice ordinario per le controversie che per legge non possono essere oggetto di mediazione o arbitrato.

Articolo 30 - Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle normative vigenti in materia, al codice civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firme autografe oscurate nella versione pubblica